



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Prot. n. 3354/S.E.

Avellino, 19 gennaio 2021

Ai Sigg. Sindaci, Commissari Straordinari, Segretari comunali e Responsabili degli uffici elettorali dei Comuni  
Loro Sedi

Al Sig. Presidente della Commissione Elettorali circondariale di

Avellino

Ai Sigg. Presidenti della Sottocommissioni Elettorali circondariali di

Avellino I – Avellino II – Ariano Irpino I – Ariano Irpino II – Cervinara – Lauro – Montella – Sant'Angelo dei Lombardi

OGGETTO: Cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia. Cancellazione dalle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali e per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

^^^^^^^^^^

Com'è noto, gli elettori dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, a norma delle direttive del Consiglio dell'Unione europea 93/109/CE del 6 dicembre 1993 e 94/80/CE del 19 dicembre 1994, possono chiedere di esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo nello Stato di residenza, rispettivamente, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo e per le elezioni comunali. A tali fini, la normativa nazionale italiana e, in particolare, il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, e la legge 6 febbraio 1996, n. 52 e il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, per le elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) hanno previsto e disciplinato per gli elettori di altro Stato dell'Unione europea la possibilità di chiedere l'iscrizione in apposite liste elettorali aggiunte presso il comune di rispettiva residenza.

A seguito della sottoscrizione degli Accordi di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea (c.d. Brexit), e in assenza di diverse, specifiche previsioni pattizie, i cittadini di tale Stato dovranno essere pertanto cancellati dalle predette liste elettorali aggiunte a cura dei comuni di rispettiva residenza, analogamente a quanto avviene per le fattispecie di perdita della cittadinanza italiana di cui all'art. 32, primo comma, n. 2, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (T.U. per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta delle liste elettorali).



*Prefettura di Avellino*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Gli ufficiali elettorali provvederanno a tale cancellazione con la prima revisione dinamica utile e, ove possibile, ai fini della maggiore tempestività e contestualità degli adempimenti, con le modalità e i termini della seconda tornata della revisione dinamica del corrente mese di gennaio, cioè entro l'ultima decade di questo mese.

Resta inteso che ai suddetti cittadini del Regno Unito, anche prima della cancellazione dalle liste, non potranno essere rilasciati certificati di iscrizione nelle liste elettorali, utili, ad esempio, ai fini della sottoscrizione di liste e candidature in occasione delle elezioni comunali.

GD 

p. Il Prefetto  
Il Vice Prefetto  
(Nuzzolo)

